



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia Regionale di Palermo

www.comune.bagheria.pa.it

22 B

ORDINANZA SINDACALE N. 39

DEL 22 MAG. 2017

OGGETTO: Ordinanza ex art.3 della legge n.94/2009 per la rimozione dell'occupazione abusiva di area pubblica e chiusura dell'esercizio commerciale per la vendita di frutta e verdura.

Ditta [redacted] e residente a [redacted]
Via [redacted]

IL SINDACO

Premesso che:

- alla data del 14.04.2017 è pervenuta all'indirizzo PEC della Direzione 11 – Sportello Unico alle Attività Produttive, una nota di “trasmissione infrazioni CDS occupazione abusiva suolo pubblico negozi ortofrutta” assunta al prot. n.26655 del 18.04.2017, emessa dalla Questura di Palermo – Commissariato di P.S. Bagheria – Ufficio Controllo Territorio;
- alla superiore nota, è allegato il verbale di contestazione [redacted] redatto il 13 Aprile 2017, a carico del trasgressore Sig. [redacted] il [redacted] dalla Sezione di Polizia Stradale – R.P.C.(PA), a seguito del sopralluogo effettuato in pari data in Via [redacted] sede dell'omonima ditta che svolge attività commerciale di vendita di “frutta e verdura”, da ag. di P.S. [redacted] e ag. di P.S. [redacted] che hanno accertato la violazione della norma del C.d.S. di cui all'art.20 decreto legislativo 285/92 comma 1. “...perché occupava il marciapiede e parte della carreggiata ponendovi cassette ed espositori senza la prescritta autorizzazione...”
- la violazione è stata commessa su strada urbana di questo Comune, denominata Via [redacted], sede dell'esercizio commerciale, in testa al Sig. [redacted], meglio sopra generalizzato, per lo svolgimento dell'attività di vendita di frutta e verdura, perchè occupava abusivamente “... il marciapiede e parte della carreggiata ponendovi cassette ed espositori senza la prescritta autorizzazione...” per fini commerciali;
- il verbale di contestazione n. [redacted] del 13 Aprile 2017, elevato dalla Polizia Stradale del Commissariato di P.S. locale, dal quale risulta evidente e fondato l'accertamento della violazione dell'art.20, comma 1, D.lgs. n. 285/92 (Codice della Strada), è stato emesso a prova della irregolarità commessa da parte del trasgressore [redacted] nella qualità di titolare dell'esercizio commerciale di vendita di frutta e verdura, sito in Via [redacted]

- nel caso specifico ricorre la fattispecie per l'applicazione delle disposizioni della Legge 94/2009 art.3 commi 16,17 e 18, ed in particolare la disposizione che prevede che nel caso di accertamento dell'illecito di indebita occupazione di suolo pubblico, per fini commerciali, di cui all'art.633 del c.p. e dell'art. 20 comma 1, del decreto legislativo n.285 del 30/04/92 e s.m.i. (Codice della Strada), il Sindaco, per le strade urbane, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e, trattandosi di occupazione a fini commerciali, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni continuativi;
- la Direzione 11 – Sportello Unico alle Attività Produttive – Servizio 5, *non ha rilasciato concessione alcuna, relativa all'occupazione del suolo pubblico* antistante l'U.I. sede dell'esercizio commerciale, Via [REDACTED], in testa al Sig. [REDACTED], meglio sopra generalizzato;

quanto sopra premesso

- **Visto** l'art. 3, comma 16, della L. 94/09 (*Provvedimento di sicurezza pubblica che modifica l'art.20 del codice della strada*) che testualmente recita:

*"Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall' art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, **il Sindaco, per le strade urbane, e il Prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni continuativi"***;

- **Visto** il verbale di contestazione n. [REDACTED] del 13 Aprile 2017, redatto il 13 Aprile 2017, a carico del trasgressore Sig. [REDACTED] [REDACTED] dalla Sezione di Polizia Stradale – R.P.C.(PA), a seguito del sopralluogo effettuato in pari data in Via [REDACTED] sede dell'omonima ditta che svolge attività commerciale di vendita di "frutta e verdura", da ag. di P.S. [REDACTED] e ag. di P.S. [REDACTED], che hanno accertato la violazione della norma del C.d.S. di cui all'art.20 decreto legislativo 285/92 comma 1. *"...perché occupava il marciapiede e parte della carreggiata ponendovi cassette ed espositori senza la prescritta autorizzazione..."*

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito:

- di dovere ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, a spese del trasgressore Sig. [REDACTED] [REDACTED] e residente a [REDACTED], al fine di garantire il decoro della pubblica via e, trattandosi di occupazione a fine commercio, ordinare la chiusura dell'esercizio commerciale per la vendita di frutta e verdura dell'omonima ditta, sita in Via [REDACTED] a [REDACTED], per un periodo di cinque giorni continuativi, a decorrere dal quinto giorno successivo dalla notifica della presente Ordinanza e, comunque, fino al pieno

adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia;

▪ **Visto:**

- l'art. 3, comma 16, 17 e 18 della L. 94/09;
- l'art. 20 comma 1, del decreto legislativo. n. 285 del 30/04/92 e s.m.i. (*Codice della Strada*);
- l'art.633 del c.p.;
- l'art.50 del decreto legislativo n.267 del 2000 e s.m.i.

ORDINA

al Sig. [REDACTED] e residente a [REDACTED] n.q. di trasgressore e titolare dell'esercizio commerciale per la vendita di frutta e verdura, con sede in Via [REDACTED]

1. l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico, di cui al verbale di contestazione n. [REDACTED] del 13 Aprile 2017, elevato nei suoi confronti da agenti della Sezione di Polizia Stradale – R.P.C.(PA) ed il **ripristino immediato** dello stato dei luoghi in Via [REDACTED], a sua cura e spese;
2. dare mandato al Responsabile della Direzione 13 – Polizia Municipale – di Bagheria di notificare la presente Ordinanza al suddetto Sig. [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED], n.q. di trasgressore nell'esercizio commerciale per la vendita di frutta e verdura, con sede in [REDACTED] a e di verificare l'esecuzione del presente provvedimento e che in caso di **inottemperanza accertata** si procederà alla chiusura dell'attività commerciale in parola, come prescritto dalla legge;
3. trasmettere, in base a quanto prescritto dall'art. 3, comma 18 della L. 94/09, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Bagheria, la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 36, ultimo comma del D.P.R. n.600 del 1973 e s.m.i.
4. Comunicare la presente Ordinanza al Commissariato di Polizia dello Stato e al Comando Compagnia dei Carabinieri di Bagheria;
5. La Direzione 13 - Polizia Municipale e le altre forze di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza sono incaricati della vigilanza per assicurare l'esecuzione della presente Ordinanza;

Si avvisa che:

- a) in caso di inottemperanza, si provvederà coattivamente alla rimozione dell'occupazione abusiva con addebito delle relative spese ed irrogazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art.7-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

b) *Visto* l'art. 22 comma 3 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28 (*Riforma della disciplina del commercio*)

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per tre volte, negli ultimi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

c) avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R. di Palermo entro 60 gg. dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica.

Dalla Residenza Municipale, 22 MAG, 2017

II SINDACO

Dott. Patrizio Cinque

Patrizio Cinque